

ORDINANZA N. 16

Potenziamento Ciampino - Capannelle

“Adeguamento SSE di Ciampino”

(CUP J31H96000000011)

PROGETTO DEFINITIVO

Avvio della procedura per l'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i. e dell'art. 44, comma 1-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.

Il Commissario

- **VISTO** l'art. 4, comma 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i. (DL 32/2019), che prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- **VISTO** il D.P.C.M. del 5 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 10 settembre 2021 e notificato con nota prot. 35227 del 28/09/2021 a firma del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), con il quale è stato individuato nell'allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DL 32/2019, tra gli altri, l'intervento “*Quadruplicamento Ciampino-Capannelle*”, di cui l’*“Adeguamento della SSE di Ciampino”* fa parte.
- **VISTO** l'art. 2 del sopra citato D.P.C.M., con il quale l'ing. Vincenzo Macello, Dirigente di RFI S.p.A., è stato nominato Commissario straordinario per l'intervento in epigrafe;
- **VISTA** la C.O. n. 600/AD del 14 ottobre 2021 con la quale sono state emesse le Linee Guida “*L'iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale*” che definiscono



ruoli, responsabilità e modalità attuative, al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'*iter* procedurale dei progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari di cui all'art. 4 del DL 32/2019, nonché dei progetti inseriti nell'Allegato IV del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella legge 108/2021 (DL 77/2021);

- **VISTA** l'Ordinanza n. 1 del 10/11/2021 con la quale il Commissario straordinario ha adottato le disposizioni organizzative in forza delle quali opera, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa dell'Unione Europea e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente e dell'art. 4, commi 1 e 2, del DL 32/2019 per l'urgente realizzazione delle opere;
- **VISTO** l'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 il quale stabilisce che “...L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'*iter* autorizzativo...”;
- **VISTO** l'art. 53-bis, comma 1-bis del DL 77/2021 ai sensi del quale “Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma 5 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4”;
- **VISTO** l'art. 44 comma 1-quater del DL 77/2021, che ha previsto che per “Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario [...], anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in



cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica” e che, in tal caso, “... fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati”.

- **VISTO** l'art. 225, comma 9 del d.lgs. 36/2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, (che a partire dal 1° luglio 2023 ha disposto l'abrogazione del d.lgs. 50/2016) ai sensi del quale “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso” definendo tali le procedure (quale quella in argomento) “per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia”;
- **VISTO** che il progetto definitivo di “Adeguamento della SSE di Ciampino”, è parte del “Quadruplicamento Ciampino-Capannelle” e risulta propedeutico all'attivazione dello stesso;
- **VISTA** la nota prot. AGCCS.PMRRVRPOF.0013256.22.U dell' 1/2/2022 con la quale RFI, per il tramite del soggetto tecnico Italferr S.p.A., ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per l'area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale (che successivamente ha assunto la denominazione di SABAP per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti) gli elaborati caratterizzanti il progetto definitivo dell'Adeguamento della SSE Ciampino e il relativo studio archeologico, richiedendo l'espressione del parere di cui all'art. 25 del D.lgs. 50/2016, allora vigente, in materia di “verifica preventiva dell'interesse archeologico”;
- **VISTA** la nota prot. 4852-P del 10/03/2022 con la quale la SABAP per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti ha prescritto che l'opera della SSE Ciampino venisse sottoposta alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e che venissero eseguite indagini archeologiche preventive ai sensi



dell'art. 25 comma 8 del d.lgs. 50/2016 (in allora vigente) consistenti in trincee e sondaggi archeologici, la cui localizzazione ed estensione avrebbero dovuto essere concordate con la suddetta Soprintendenza;

- **VISTA** la nota prot. 25485-P del 6/12/2022, con la quale la SABAP per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti ha approvato il piano di indagini archeologiche relativo all'Adeguamento della SSE di Ciampino;
- **VISTA** la nota prot. DO.IC.PMIR.0188509.23.U dell' 8/11/2023, con la quale Italferr ha trasmesso alla SABAP per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti gli elaborati relativi agli esiti delle indagini archeologiche preventive condotte, al fine di acquisire il parere di competenza.
- **VISTA** la nota prot. 18994-P del 29/08/2024 con la quale la SABAP per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, esaminata la documentazione consegnata:
 - per la sola zona di Via Frascati, non ha rilevato motivi ostativi di natura archeologica, a condizione che tutti i lavori che comportano scavo e/o movimentazione di terra siano seguiti in corso d'opera da un archeologo qualificato;
 - nell'area di Via Marcandrea n. 50 - saggio 6, considerati i rinvenimenti archeologici documentati, ha rilevato la necessità di proseguire con ulteriori indagini archeologiche al fine di acquisire una esaustiva conoscenza del contesto rinvenuto. Inoltre, tenuto conto dei rinvenimenti messi in luce nel saggio 6 ha evidenziato la necessità di procedere con ulteriori indagini nelle aree contermini.
- **VISTA** la nota prot. RFI-DIN-DIC.RM\A0011\P\2021\589 del 29/11/2021 con la quale RFI ha presentato all'allora Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) comprensiva di richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004, ai sensi dell'art. 25-*quinquies* del D.lgs. 152/2006 per il progetto "*Quadruplicamento della linea ferroviaria Ciampino – Capannelle e PRG Ciampino 2^ fase lato Roma*", comprendente anche gli elaborati relativi all'Adeguamento della SSE di Ciampino. L'istanza è stata dichiarata procedibile dal MASE in data 31/01/2022 e la procedura VIA è, ad oggi, ancora in corso;
- **VISTA** la nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RM\A0011\P\2024\522 dell'8/07/2024, con la quale il Referente di Progetto ha approvato in linea tecnica il



progetto definitivo “*Adeguamento della SSE di Ciampino*”;

- **VISTA** la Relazione istruttoria di RFI trasmessa dalla Direttrice Investimenti Area Centro di RFI in data 03/02/2025 con la quale si propone al Commissario straordinario l'avvio dell'iter autorizzativo per approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 e s.m.i. e dell'art. 44, comma 1-*quater* il PD dell'intervento relativo all'“*Adeguamento della SSE di Ciampino*”;
- **VISTA** la Tabella “A”, nella quale è indicata per ciascuna Amministrazione/soggetto la normativa di riferimento in rapporto alla autorizzazione, nulla osta o assenso, comunque denominato, da rilasciare da parte degli stessi sul progetto definitivo in argomento.

DISPONE

Art. 1

Il progetto definitivo dell'“*Adeguamento della SSE di Ciampino*”, è avviato alla procedura di approvazione secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 e s.m.i..

Art. 2

Nella procedura di cui all'art. 1 della presente Ordinanza si esprimono, alla luce delle competenze individuate nella Tabella “A” richiamata al successivo art. 3:

○ **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

- Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

○ **Ministero della Cultura**

- Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V Tutela del paesaggio
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti



- **Ministero della Difesa**

- Comando Trasporti e Materiali. Reparto Trasporti, Formazione e Specializzazione TRAMAT. Ufficio Movimenti e Trasporti
- Comando delle Forze Operative Terrestri

- **Regione Lazio**

- Presidente
- Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica. Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale

- **Città Metropolitana di Roma Capitale**

- Sindaco metropolitano

- **Comune di Ciampino**

- Sindaco
- Settore III, Pianificazione e programmazione del territorio. Ufficio Urbanistica e ufficio di piano
- Settore III, Pianificazione e programmazione del territorio. Ufficio Ambiente
- Settore IV, Appalti e contratti-Ufficio Reti, infrastrutture e viabilità

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale**

- **Acea S.p.A.**

per il rilascio delle valutazioni/determinazioni sul progetto definitivo, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorso il quale le stesse si intenderanno acquisite con esito positivo;

Relativamente alle interferenze:

- **Regione Lazio - Presidente**

- **Comune di Ciampino - Sindaco**

- **Città Metropolitana di Roma Capitale – Sindaco metropolitano**



- **E-distribuzione S.p.A.**
- **Acea S.p.A.**
- **Fastweb S.p.A.**
- **TIM S.p.A.**
- **FiberCop S.p.A.**
- **Open Fiber S.p.A.**
- **Vodafone S.p.A.,**
- **Wind Tre S.p.A.,**
- **Infratel Italia S.p.A.**
- **Italgas S.p.A.**
- **Eni S.p.A.**

per rendere le determinazioni di competenza entro sessanta (60) giorni sul progetto stesso - decorsi i quali le stesse si intenderanno acquisite con esito positivo - nonché su quanto necessario alla risoluzione delle interferenze esistenti e relativi tempi e costi.

Art. 3

Per l'espressione di quanto di competenza delle Amministrazioni e soggetti indicati all'art. 2 della presente Ordinanza, il Referente di Progetto di RFI è autorizzato:

- all'invio contestuale del progetto definitivo dell' *"Adeguamento SSE di Ciampino"*, corredato da copia della presente Ordinanza e da apposita Tabella "A" nella quale è indicata per ciascuna Amministrazione/soggetto la normativa di riferimento in rapporto alla valutazione e/o determinazione da assumere da parte degli stessi, evidenziando in occasione di tale invio che il termine indicato nel precedente art. 2, decorrerà dalla data di ricezione della nota di trasmissione del progetto medesimo;
- a dare pubblicità, contestualmente all'invio del progetto definitivo alle



Amministrazioni/Enti, all'avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con le formalità previste dell'art. 11, comma 2, e dall'art. 16, commi 4 e 5, del DPR 327/2001 e s.m.i., per garantire la partecipazione dei soggetti pubblici o privati proprietari dei beni immobili da espropriare e/o asservire e notiziare gli stessi che il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera decorrerà dalla data di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Commissario straordinario d'intesa con il Presidente della Regione Lazio ai fini urbanistico-localizzativi dell'opera.

Art. 4

La presente Ordinanza è pubblicata nelle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "*Osserva Cantieri*" e di FS Italiane dedicate alle opere commissariate.

Il Commissario Straordinario
Vincenzo Macello